



ISTRUZIONI PRINCIPALI.

Tariffa mista a premio decrescente.

Il contratto di assicurazione mista a premio decrescente, offerto dall'Istituto Nazionale con due tipi di decrescenza del premio (tipo A e tipo B), ha gli stessi caratteri essenziali del contratto di assicurazione mista a premio annuo costante; e come questo è un contratto di assicurazione perfetto, giacchè garantisce non solo il pagamento del capitale a favore degli eredi, anche se la morte colpisce l'assicurato poco dopo la stipulazione del contratto, ma dà ancora diritto all'assicurato di ritirare, alla scadenza convenuta, l'intero capitale assicurato.

Nell'assicurazione mista ordinaria l'impegno dell'assicurato è costante per tutta la durata del contratto, sì che l'assicurato deve prevedere, per un certo periodo di anni, la possibilità di un margine di risparmio costante, mentre nel contratto in parola, l'impegno va decrescendo con l'avvicinarsi della scadenza del contratto stesso.

Per professionisti, per commercianti ed in genere per tutti coloro che non godono di un reddito fisso, è certamente più facile fare una previsione di risparmio per anni prossimi anzichè per anni lontani.

L'assicurazione mista a premio decrescente è, in conseguenza, specialmente utile in quelle particolari economie individuali nelle quali una intensa attività, cui corrisponde un largo reddito, è consentita per un breve periodo di anni; mentre

si adatta pure egregiamente per tutte quelle economie nelle quali, perchè costante il reddito annuo e crescente invece la parte di reddito assorbito dalla famiglia, le quote annuali di risparmio sono decrescenti nel tempo.

La forma di assicurazione in parola con l'andamento decrescente del premio, analogo appunto alla disponibilità dei margini di risparmio, facilita la trasformazione del risparmio ordinario in risparmio assicurativo con evidente beneficio individuale e sociale.



Con la tariffa « Assicurazione mista decrescente tipo A », l'Istituto s'impegna di corrispondere un determinato capitale dopo un certo numero di anni, se allora è in vita l'assicurato e di corrispondere lo stesso capitale, immediatamente alla morte, agli aventi diritto, nel caso in cui la morte avvenga prima del termine del contratto.

Inoltre alla scadenza del contratto stesso, se in vita l'assicurato, vengono corrisposti all'assicurato o al contraente tre abbuoni durante i tre anni successivi alla scadenza del contratto. Ogni abbuono dell'ammontare del 5% del capitale assicurato viene corrisposto alla fine di ciascuno dei tre anni; ma l'Istituto si obbliga di portare in aumento del capitale da percepirsi a scadenza, in una somma corrispondente i tre abbuoni accordati.

L'assicurato a sua volta, si obbliga di pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto, poichè in caso di premorienza cessa il pagamento dei premi, pur rimanendo da parte dell'Istituto l'obbligo del pagamento immediato agli eredi della somma assicurata.

Il premio che paga l'assicurato non è costante, ma si svolge durante il periodo del contratto come segue:

- a) rimane costante per le tre prime annualità;
- b) decresce nella misura del 2.50% a cominciare dalla 4^a fino all'8^a annualità compresa, decresce del 3% dalla 9^a fino alla 13^a annualità compresa, per decrescere poi del 4% dalla 14^a annualità per tutta la durata del contratto.

Ad illustrazione di quanto si è detto valga il seguente esempio:

Un professionista dell'età di 35 anni vuole assicurare alla famiglia una somma di lire 30,000 da pagarsi alla sua morte se essa avviene prima dell'età di 60 anni e nel caso che egli sopravviva all'età indicata, vuole godere egli stesso la disponibilità del capitale assicurato.

Poichè egli si trova nel periodo della maggiore produttività professionale e prevede che i larghi redditi della sua professione non potranno per molto tempo rimaner tali, stipula un contratto di assicurazione mista a premio decrescente sulla base della tariffa tipo A. Avendo egli all'atto della stipulazione del contratto l'età di 35 anni, dovrà pagare un premio iniziale annuo di lire 1450.50. Questo premio si ottiene moltiplicando il capitale da assicurare di lire 30,000 per il premio indicato nella tabella in corrispondenza dell'età 35 ed al numero dei premi 25, e dividendo il prodotto ottenuto per 1000.

Avremo così:

Premio iniziale annuo per assicurare lire 30,000 su una testa di anni 35 pagabili all'assicurato stesso se in vita dopo 25 anni o immediatamente dopo

la sua morte se questa avviene entro lo stesso periodo di tempo:

$$\frac{30,000 \times 48.35}{1000} = 1450.50.$$

Ma i premi che l'assicurato dovrà pagare allo Istituto durante svolgimento del contratto saranno però i seguenti:

1° Anno	1450.50	14° Anno	993.59
2° »	1450.50	15° »	935.57
3° »	1450.50	16° »	877.55
4° »	1414.24	17° »	819.53
5° »	1377.98	18° »	761.51
6° »	1341.71	19° »	703.49
7° »	1305.45	20° »	645.47
8° »	1269.19	21° »	587.45
9° »	1225.67	22° »	529.43
10° »	1182.16	23° »	471.41
11° »	1138.64	24° »	413.39
12° »	1095.13	25° »	355.37
13° »	1051.61		

Ma poichè se in vita alla scadenza del contratto, egli, od il contraente, riceverà alla fine di ciascuno dei tre anni successivi alla scadenza stessa un abbuono pari al 5% del capitale assicurato ossia complessivamente lire:

$$\frac{30,000 \times 5 \times 3}{100} = \text{L. 4500}$$

la somma effettiva che l'assicurato avrà pagato all'Istituto ammonterà a lire 20,347.04 mentre egli sarà assicurato in caso di morte per lire 30,000 ed in caso di vita per lire 30,000 più gli abbuoni. Il premio medio che l'assicurato avrà pagato all'Istituto ammonterà a lire 813.88.

La determinazione dei premi che l'assicurato deve effettivamente pagare è molto facile se si applica la tabella qui sotto inserita e che rappresenta la decrescenza di un premio dell'ammontare iniziale di lire 100.

Qualunque sia la durata del contratto, con la tabella in parola, può l'assicurato trovare subito qual premio egli dovrà pagare all'Istituto in un determinato anno. Basterà che moltiplichi il coefficiente indicato sulla tabella, in corrispondenza dell'anno di assicurazione richiesto, per il premio iniziale, calcolato come è stato precedentemente accennato, e divida per 100.

Ancora più facile rimane la determinazione dei tre abbuoni finali. Infatti, poichè ciascuno di essi ammonta al 5% del capitale assicurato basterà moltiplicare il capitale assicurato per 5 e dividere per 100.

TABELLA I. - *Tariffa di coefficienti di decrescenza da applicarsi al premio iniziale della tariffa assicurazione mista a premio decrescente tipo A.*

1° Anno	100.00	16° Anno	60.50
2° »	100.00	17° »	56.50
3° »	100.00	18° »	52.50
4° »	97.50	19° »	48.50
5° »	95.00	20° »	44.50
6° »	92.50	21° »	40.50
7° »	90.00	22° »	36.50
8° »	87.50	23° »	32.50
9° »	84.50	24° »	28.50
10° »	81.50	25° »	24.50
11° »	78.50	26° »	20.50
12° »	75.50	27° »	16.50
13° »	72.50	28° »	12.50
14° »	68.50	29° »	8.50
15° »	64.50	30° »	4.50



La forma di assicurazione mista a premio decrescente *tipo B* è applicabile soltanto per contratti di durata 20 e 25.

Con la tariffa *B* l'Istituto s'impegna pure di corrispondere un determinato capitale dopo un certo numero di anni, se allora è in vita l'assicurato e di corrispondere lo stesso capitale, immediatamente, alla morte, agli aventi diritto, nel caso in cui la morte avvenisse prima del termine del contratto.

Inoltre alla scadenza del contratto stesso, se in vita l'assicurato, vengono corrisposti all'assicurato o al contraente cinque abbuoni durante i cinque anni successivi alla scadenza del contratto. Ogni abbuono, che è pari alla ulteriore decrescenza del premio cui l'assicurato avrebbe diritto se il contratto fosse stato stipulato con una maggiore durata di un quinquennio, viene corrisposto al principio di ciascuno dei cinque anni; ma l'Istituto si obbliga di portare in aumento del capitale da percepirsi a scadenza, in una somma corrispondente, gli abbuoni accordati.

L'assicurato a sua volta si obbliga di pagare il premio al massimo durante tutto il periodo convenuto, poichè in caso di premorienza cessa il pagamento dei premi, pur rimanendo da parte dell'Istituto l'obbligo del pagamento immediato agli eredi della somma assicurata.

Il premio che paga l'assicurato non è costante, ma si svolge durante il periodo di durata del contratto, come segue:

- a) rimane costante per le prime cinque annualità;
- b) decresce nella misura del 3% a cominciare dalla 6^a fino alla 10^a annualità compresa, del 4% dall'11^a fino alla 15^a annualità compresa, per de-

crescere quindi nella misura dell'1% in più per ogni ulteriore quinquennio di durata del contratto.

Come illustrazione di quanto si è detto, avvalendoci degli elementi dell'esempio precedente, l'assicurato con la forma *tipo B* in parola, pagherà i seguenti premi:

1 ^o Anno	1567.50	14 ^o Anno	1081.58
2 ^o »	1567.50	15 ^o »	1018.88
3 ^o »	1567.50	16 ^o »	940.50
4 ^o »	1567.50	17 ^o »	862.13
5 ^o »	1567.50	18 ^o »	783.75
6 ^o »	1520.48	19 ^o »	705.38
7 ^o »	1473.45	20 ^o »	627.00
8 ^o »	1426.43	21 ^o »	532.95
9 ^o »	1379.40	22 ^o »	438.90
10 ^o »	1332.38	23 ^o »	344.85
11 ^o »	1269.68	24 ^o »	250.80
12 ^o »	1206.98	25 ^o »	156.75
13 ^o »	1144.28		

Ma poichè alla scadenza del contratto se in vita, egli od il contraente riceverà cinque abbuoni di:

L.	1520.48 = 1 ^o abbuono
»	1630.20 = 2 ^o abbuono
»	1739.93 = 3 ^o abbuono
»	1849.65 = 4 ^o abbuono
»	1959.38 = 5 ^o abbuono
L.	<u>8699.64</u>

la somma effettiva che l'assicurato avrà pagato all'Istituto ammonterà a lire 17,634.41 mentre egli sarà assicurato in caso di morte per lire 30,000 ed in caso di vita per lire 30,000 più gli abbuoni. Il premio medio che l'assicurato avrà così pagato all'Istituto ammonterà a lire 705.38.

Anche per questa tariffa *tipo B* la determinazione dei premi che l'assicurato deve effettivamente pagare è molto facile se si applica la tabella qui sotto inserita e che rappresenta la de-

crescenza di un premio dell'ammontare iniziale di lire 100 per le durate 20 e 25 anni. Qualunque sia la durata del contratto, con la tabella in parola l'assicurato può trovare subito qual premio egli dovrà pagare all'Istituto, in un determinato anno. Basta che moltiplichi il coefficiente indicato nella tabella in corrispondenza dell'anno di assicurazione richiesto per il premio iniziale, calcolato come è stato precedentemente accennato, e divida per 100.

TABELLA II. Tipo B. - Tabella di coefficienti di decrescenza da applicarsi al premio iniziale della tariffa assicurazione mista a premio decrescente tipo B. Durata 20 anni.

1° Anno	100	11° Anno	81
2° »	100	12° »	77
3° »	100	13° »	73
4° »	100	14° »	69
5° »	100	15° »	65
6° »	97	16° »	60
7° »	94	17° »	55
8° »	91	18° »	50
9° »	88	19° »	45
10° »	85	20° »	40

TABELLA III. Tipo B. - Tabella di coefficienti di decrescenza da applicarsi al premio iniziale della tariffa assicurazione mista a premio decrescente tipo B. Durata 25 anni.

1° Anno	100	14° Anno	69
2° »	100	15° »	65
3° »	100	16° »	60
4° »	100	17° »	55
5° »	100	18° »	50
6° »	97	19° »	45
7° »	94	20° »	40
8° »	91	21° »	34
9° »	88	22° »	28
10° »	85	23° »	22
11° »	81	24° »	16
12° »	77	25° »	10
13° »	73		

* * *

Facile è pure la determinazione degli abbuoni finali se si applicano le tabelle IV e V le quali danno ciascuna cinque coefficienti in corrispondenza delle durate del contratto 20 e 25 anni. Per la determinazione degli abbuoni finali basta moltiplicare i coefficienti indicati per il premio iniziale in corrispondenza della durata del contratto e dividere per 100.

TABELLA IV. - Coefficienti per la determinazione degli abbuoni finali della tariffa assicurazione mista a premio decrescente tipo B. Durata 20 anni.

1° Abbuono	66
2° »	72
3° »	78
4° »	84
5° »	90

TABELLA V. Tipo B. - Coefficienti per la determinazione degli abbuoni finali della tariffa assicurazione mista a premio decrescente tipo B. Durata 25 anni.

1° Abbuono	97
2° »	104
3° »	111
4° »	118
5° »	125

* * *

Per l'applicazione della tariffa, l'età si calcola di anno in anno al genetliaco più vicino, e cioè, trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e considerando come compiuto l'anno in corso nel caso di frazioni di anno superiori a sei mesi.

Il premio indicato nelle tabelle è pagabile in rate annuali anticipate.

L'Istituto accorda anche il pagamento in rate anticipate semestrali, trimestrali e mensili, mediante un aumento del premio annuo.

L'aumento è commisurato al 2 % per il frazionamento semestrale; al 3 % per il frazionamento trimestrale; al 4 % per il frazionamento mensile.

Per ottenere il premio semestrale si moltiplicherà il premio annuo per 0.51; per ottenere quello trimestrale si moltiplicherà il premio annuo per 0.2575; per ottenere infine il premio mensile si moltiplicherà il premio annuo per 0.08666.

Qualunque sia il frazionamento del pagamento del premio annuo, l'Istituto all'atto della morte dell'assicurato, paga ai beneficiari l'intera somma assicurata.

L'Istituto accetta anche assicurazioni su festa di donna, per contratti di questo tipo, mediante il pagamento del premio supplementare di due lire per ogni mille lire di capitale assicurato.

Tale soprapremio è *temporaneo* e cessa di essere pagato al compimento del 50° anno di età.

Alcuni altri esempi di applicazione della tariffa mista decrescente - Tipo A.

1° Quale è il premio iniziale che deve pagare sino alla morte una persona di età 26 anni e 10 mesi per assicurare agli eredi immediatamente dopo la morte, se essa avviene prima del 50° anno di età, un capitale di lire 15,000 e per avere il diritto, in caso di sopravvivenza a quella età, di ritirare la somma assicurata?

L'età dell'assicurato è di anni 26 e mesi 10: considerando come compiuto l'anno incominciato, l'età da attribuire all'assicurato stesso è di 27 anni.

Le tabelle indicano come premio iniziale per 1000 lire di capitale assicurato corrispondente all'età di 27 anni ed al numero del premi 23, lire 50.35: avremo dunque, applicando le norme stabilite;

Premio annuo iniziale richiesto:

$$\frac{15000 \times 50.35}{1000} = 755.25.$$

2° Se l'assicurazione indicata nell'esempio precedente fosse richiesta con pagamento a rate semestrali anticipate, a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo iniziale anticipato uguale a lire 755.25 seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

Rata semestrale iniziale anticipata

$$755.25 \times 0.51 = 385.18.$$

A questa rata semestrale iniziale anticipata basta applicare le tabelle di decrescenza fino ad esaurimento della durata del contratto, per avere tutte le rate semestrali a pagare.

3° Se l'assicurazione indicata nell'esempio precedente fosse richiesta con pagamento a rate trimestrali a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo anticipato iniziale uguale a lire 755.25 seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

Rata trimestrale iniziale anticipata

$$755.25 \times 0.2575 = 194.48.$$

A questa rata trimestrale iniziale anticipata basta applicare le tabelle di decrescenza fino ad esaurimento della durata del contratto, per avere tutte le rate trimestrali a pagare.

4° Se l'assicurazione indicata nell'esempio precedente fosse richiesta con pagamento a rate mensili, a quanto ammonterebbe ciascuna rata?

Essendo il premio annuo iniziale anticipato uguale a lire 755.25 seguendo le istruzioni precedenti si avrà:

Rata mensile iniziale anticipata

$$755.25 \times 0.08666 = 65.45.$$

A questa rata mensile iniziale anticipata basta applicare le tabelle di decrescenza fino ad esaurimento della durata del contratto, per avere tutte le rate mensili a pagare.

3° esempio:

Sempre nel caso di cui al quesito primo, qualora si trattasse di assicurare una donna che volesse pagare il premio in rate annuali anticipate, a quanto ammonterebbe ciascun premio?

Poiché il premio iniziale annuo che dovrebbe pagare un uomo nelle ipotesi del quesito principale ascende a lire 755.25 e poiché il soprapremio donna deve calcolarsi nella misura di due lire per ogni mille lire di capitale assicurato, il premio annuo iniziale ammonterà a lire

$$755.25 + 30 = 785.25.$$

Basterà poi per ogni anno determinarsi il premio in base alla tabella di decrescenza dei premi ed aggiungere a ciascun premio lire 30.

Analoghe applicazioni si potrebbero fare per la tariffa mista decrescente tipo B, applicazioni che appunto perchè assolutamente analoghe si tralasciano.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA.

Base del Contratto; incontestabilità della polizza; decorrenza.

Art. 1. — L'Istituto Nazionale assume l'assicurazione in base alle dichiarazioni rese sia dall'assicurato che dal contraente nella proposta e negli altri documenti.

Decorso un anno dalla emissione della polizza, l'Istituto Nazionale non può promuovere l'azione di nullità per reticenze o per dichiarazioni erronee rese dall'assicurato o dal contraente, salvo il caso di malafede.

Art. 2. — Il contratto di assicurazione s'intende stipulato con la consegna al contraente o all'assicurato della polizza firmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale dell'Istituto. La consegna della polizza non può essere fatta che contro il pagamento dell'importo di premio e accessori di cui essa porta quietanza.

Pagamento dei premi; sospensione; riattivazione; riduzione di polizza.

Art. 3. — Il premio, quando non è unico e versato per intero alla stipulazione del contratto, è dovuto a rate annuali anticipate. L'Istituto può consentire il pagamento a rate semestrali, trimestrali o mensili.

Con preavviso di trenta giorni il contraente o assicurato può chiedere una rateazione diversa da quella stabilita nella polizza.

Art. 4. — Le rate di premio devono essere pagate presso la competente Agenzia o presso la Direzione Generale alle scadenze stabilite contro quietanze emesse dalla Direzione Generale. Possono essere pagate a mezzo dell'Ufficio Postale ai termini dell'art. 21 del Regolamento approvato con Regio Decreto 5 agosto 1912, n. 939.

Non può invocarsi a giustificazione del mancato o ritardato pagamento il fatto che la riscossione sia stata più volte eseguita nel domicilio del contraente o assicurato.

Art. 5. — Nei trenta giorni successivi alla scadenza, il premio può essere pagato senza onere di interessi od altra conseguenza a carico del contraente o dell'assicurato.

Trascorsi i trenta giorni senza che il pagamento sia stato eseguito, l'assicurazione rimane sospesa nei suoi effetti.

Entro quattro mesi dalla scadenza della rata di premio insoluta l'assicurato ha diritto alla riattivazione della polizza col solo pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale.

Trascorso il periodo di tempo di cui al precedente capoverso, e non oltre l'anno dalla scadenza della rata di premio insoluta, l'Istituto riattiva il contratto sospeso, contro il pagamento dei premi insoluti e dei relativi interessi alla ragione legale commerciale, e quando sia soddisfacente il risultato di apposita visita medica.

Art. 6. — Trascorso inutilmente l'anno, di cui nel precedente articolo, la polizza rimane estinta, e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto, se non furono pagate almeno tre intere annualità.

Se furono pagate almeno tre annualità, la polizza rimane in vigore liberata dall'obbligo di ulteriore corresponsione di premi, per un capitale ridotto da calcolarsi nel modo stabilito con il seguente articolo 7; restando inalterate la categoria e la scadenza dell'assicurazione.

Art. 7. — La riduzione del capitale assicurato nel caso del precedente articolo si calcola riducendo la somma assicurata in proporzione della somma dei premi annui pagati, in confronto della somma dei premi annui relativi alla intera durata del contratto.

Riscatti e prestiti; trasferimenti della polizza attribuzioni del beneficio.

Art. 8. — L'Istituto, su richiesta dell'assicurato o del contraente, può consentire la risoluzione del contratto per il quale siano state pagate tre annualità di premio, e pagherà come prezzo di riscatto i valori indicati nella tabella che fa parte integrante della polizza.

Art. 9. — L'Istituto su domanda dell'assicurato o del contraente concede prestiti ad interesse anticipato sulle polizze per le quali siano state pagate almeno tre annualità di premio nei limiti del valore di riscatto stabilito nell'articolo precedente.

Art. 10. — Se il beneficiario di una polizza ha accettato il beneficio e l'accettazione è stata annotata sulla polizza, è necessario l'intervento del beneficiario per far luogo al riscatto o al prestito.

Art. 11. — La trasmissione totale o parziale, a qualsiasi titolo dei diritti dell'assicurato o del contraente, la costituzione di pegno e qualsiasi vincolo sulle somme assicurate, non hanno efficacia nel rapporto dell'Istituto Nazionale se esso non ne ha fatto regolare annotazione sulla polizza.

Art. 12. — Il contraente od assicurato può attribuire il beneficio dell'assicurazione con dichiarazione introdotta nella polizza e con dichiarazione successiva. L'attribuzione del beneficio può essere modificata senza il consenso del beneficiario, quando questi non ha reso nota all'Istituto la sua accettazione.

Suicidio; duello; viaggi; servizio militare; rischio di guerra.

Art. 13. — Quando la morte dell'assicurato avviene per suicidio anche volontario o in conseguenza di tentato suicidio o per effetto di duello, dopo un anno dalla emissione o dalla riattivazione della polizza, l'Istituto Nazionale paga l'intera somma assicurata.

Se la morte per le cause sopra indicate avviene entro un anno dalla riattivazione della polizza e dopo che siano state pagate tre intere annualità di premio, l'Istituto corrisponde il valore di riduzione calcolato secondo l'art. 7.

Art. 14. — L'assicurato può senza obbligo di sopra-premio viaggiare e soggiornare in tempo di pace in qualsiasi parte dell'Europa, nelle Colonie Italiane, nell'Egitto sino alla seconda cateratta, in Algeria, Tunisia, Terra Santa, nella Russia Asiatica, in tutti i paesi dell'Asia e Africa posti sul Mediterraneo, nei paesi tutti di America situati al di sopra del 33° grado di latitudine nord, nella Repubblica Argentina, nell'Uruguay, nella Colonia del Capo, nelle Colonie inglesi dell'Australia, nell'Arcipelago del Giappone.

Pei viaggi in paesi non considerati nel presente articolo, l'assicurazione può essere mantenuta in vigore mediante speciale convenzione.

Art. 15. — Se l'assicurato è o diviene militare, anche per arruolamento volontario, la polizza garantisce il rischio di ogni servizio militare prestato nel Regno, compreso quello di morte incontrata nella repressione di un assembramento, di una rivolta, di una insurrezione.

L'Istituto paga la somma assicurata quando la morte avviene in servizio di guerra o in seguito a ferite o malattie contratte in tale servizio, purchè l'assicurato appartenga regolarmente

all'esercito o all'armata combattente d'Italia e l'assicurazione sia in vigore da almeno un anno all'atto della dichiarazione di guerra.

Casi speciali di decadenza o risoluzione.

Art. 16. — La polizza perde ogni effetto e i premi pagati restano acquisiti all'Istituto se il beneficiario, il contraente o altro interessato, o persona che abbia agito a loro istigazione, hanno contribuito in modo diretto o indiretto ad abbreviare la vita dell'assicurato.

Pagamento delle somme assicurate. Duplicati di polizza. Spese. Competenza giudiziaria.

Art. 17. — Quando si siano verificati gli eventi o le condizioni indicate nella polizza, l'Istituto effettuerà il pagamento entro cinque giorni dalla presentazione della polizza corredata dei documenti comprovanti il diritto del beneficiario.

Nel caso di morte dell'assicurato devono anche essere presentati il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile ed una relazione medica sul decorso dell'ultima malattia e la causa di morte.

Nel caso di morte dell'assicurato devono essere anche presentati entro un mese il certificato di morte rilasciato dall'ufficiale dello stato civile ed una relazione medica circa il decorso dell'ultima malattia e la causa di morte.

Se la morte è avvenuta fuori del Regno, in altri Paesi di Europa, i documenti di cui nel capoverso che precede debbono essere presentati entro tre mesi; e se la morte è avvenuta fuori di Europa entro sei mesi.

Art. 18. — In caso di perdita della polizza di assicurazione, l'Istituto può rilasciarne il duplicato all'assicurato o ad altro avente diritto.

Art. 19. — Qualunque tassa relativa al contratto di assicurazione o ad atti da esso derivanti, sia presente che futura, è a carico del contraente o dell'assicurato, come a carico di esso o del beneficiario sono le spese di quietanza delle somme assicurate.

Art. 20. — Per tutto ciò che non è previsto nelle condizioni di polizza si applicano le disposizioni del Codice di Commercio relative al contratto di assicurazione.

Art. 21. — Saranno sottoposte all'autorità giudiziaria di Roma tutte le contestazioni di qualsiasi natura che possono derivare dal contratto di assicurazione.

AVVERTENZE.

Assicurato è la persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione.

Contraente chi stipula con l'Istituto.

Beneficiario la persona a cui dev'esser pagata la somma assicurata.

Tariffa di assicurazione mista immediata a premio decrescente con abbuoni - Tipo A.

Il premio decresce annualmente del 2.50 % per 5 anni a decorrere dal 4°, del 3 % per altri 5 anni a decorrere dal 9°, del 4 % sino alla scadenza. La somma assicurata è pagabile immediatamente dopo la morte dell'assicurato se essa avviene entro il periodo di anni convenuto, o all'assicurato stesso se in vita alla scadenza di questo periodo.

Inoltre in questa seconda ipotesi verranno corrisposti a decorrere da tale scadenza e per i tre anni consecutivi tre abbuoni corrispondenti al 5 % del capitale assicurato.

Età dell'assicurato	DURATA						Età dell'assicurato
	20	21	22	23	24	25	
20	57.05	54.50	52.20	50.15	48.25	46.55	20
21	57.10	54.55	52.25	50.20	48.30	46.60	21
22	57.10	54.55	52.25	50.20	48.35	46.65	22
23	57.10	54.55	52.25	50.20	48.35	46.65	23
24	57.10	54.55	52.30	50.25	48.40	46.70	24
25	57.10	54.60	52.30	50.30	48.45	46.75	25
26	57.15	54.65	52.35	50.30	48.50	46.80	26
27	57.20	54.70	52.40	50.35	48.55	46.85	27
28	57.25	54.75	52.50	50.45	48.65	46.95	28
29	57.35	54.85	52.60	50.55	48.75	47.05	29
30	57.45	54.95	52.70	50.70	48.90	47.20	30
31	57.55	55.05	52.85	50.85	49.05	47.40	31
32	57.70	55.20	53.00	51.00	49.20	47.60	32
33	57.90	55.40	53.20	51.20	49.40	47.80	33
34	58.10	55.60	53.40	51.45	49.65	48.05	34
35	58.30	55.85	53.65	51.70	49.95	48.35	35
36	58.55	56.10	53.95	52.00	50.25	48.65	36
37	58.85	56.40	54.25	52.30	50.55	49.00	37
38	59.15	56.70	54.55	52.60	50.90	49.35	38
39	59.45	57.00	54.90	52.95	51.25	49.75	39

N.B. I tre abbuoni di cui al testo della tariffa si intendono pagabili alla fine di ciascuno dei tre anni consecutivi alla scadenza del contratto.

Supposto 100 il premio iniziale, i premi da pagare sono i seguenti: 100, 100, 100; 97.50; 95; 92.50; 90; 87.50; 84.50; 81.50; 78.50; 75.50; 72.50; 68.50; 64.50; 60.50; 56.50; e così via.

Tariffa di assicurazione mista immediata a premio decrescente con abbuoni - Tipo A.

Il premio decresce annualmente del 2.50 % per 5 anni a decorrere dal 4°, del 3 % per altri 5 anni a decorrere dal 9°, del 4 % sino alla scadenza. La somma assicurata è pagabile immediatamente dopo la morte dell'assicurato se essa avviene entro il periodo di anni convenuto, o all'assicurato stesso se in vita alla scadenza di questo periodo.

Inoltre in questa seconda ipotesi verranno corrisposti a decorrere da tale scadenza e per i tre anni consecutivi tre abbuoni corrispondenti al 5% del capitale assicurato.

Età dell'assicurato	DURATA						Età dell'assicurato
	20	21	22	23	24	25	
40	59.75	57.35	55.25	53.35	51.65	50.15	40
41	60.10	57.75	55.65	53.75	52.10	50.65	41
42	60.50	58.15	56.05	54.25	52.60	51.15	42
43	60.90	58.60	56.55	54.75	53.15	51.70	43
44	61.40	59.10	57.10	55.30	53.75	52.35	44
45	61.90	59.65	57.70	55.95	54.40	53.05	45
46	62.50	60.30	58.35	56.65	55.15	53.85	46
47	63.20	61.00	59.10	57.45	55.95	54.70	47
48	63.95	61.80	59.95	58.30	56.90	55.65	48
49	64.75	62.65	60.85	59.25	57.90	56.70	49
50	65.70	63.65	61.85	60.35	59.05	57.90	50
51	66.70	64.70	63.00	61.55	60.30	59.25	51
52	67.80	65.90	64.25	62.85	61.70	60.70	52
53	69.05	67.20	65.65	64.30	63.20	62.25	53
54	70.50	68.75	67.25	66.00	64.95	64.10	54
55	72.20	70.50	69.10	67.90	66.95	66.15	55
56	74.10	72.50	71.15	70.05	69.20	..	56
57	76.25	74.70	73.45	72.45	57
58	78.60	77.15	76.00	58
59	81.20	79.85	59
60	84.00	60

N.B. I tre abbuoni di cui al testo della tariffa si intendono pagabili alla fine di ciascuno dei tre anni consecutivi alla scadenza del contratto.

Supposto 100 il premio iniziale, i premi da pagare sono i seguenti: 100, 100, 100; 97.50; 95; 92.50; 90; 87.50; 84.50; 81.50; 78.50; 75.50; 72.50; 68.50; 64.50; 60.50; 56.50; e così via.

Tariffa di assicurazione mista immediata a premio decrescente con abbuoni - Tipo A.

Il premio decresce annualmente del 2.50 % per 5 anni a decorrere dal 4°, del 3 % per altri 5 anni a decorrere dal 9°, del 4 % sino alla scadenza. La somma assicurata è pagabile immediatamente dopo la morte dell'assicurato se essa avviene entro il periodo di anni convenuto, o all'assicurato stesso se in vita alla scadenza di questo periodo.

Inoltre in questa seconda ipotesi verranno corrisposti a decorrere da tale scadenza e per i tre anni consecutivi tre abbuoni corrispondenti al 5% del capitale assicurato.

Età dell'assicurato	DURATA					Età dell'assicurato
	26	27	28	29	30	
20	45.00	43.60	42.30	41.15	40.00	20
21	45.05	43.65	42.35	41.20	40.10	21
22	45.10	43.70	42.40	41.25	40.15	22
23	45.15	43.75	42.45	41.25	40.20	23
24	45.15	43.75	42.50	41.30	40.25	24
25	45.20	43.80	42.55	41.40	40.30	25
26	45.25	43.90	42.65	41.50	40.40	26
27	45.35	44.00	42.75	41.60	40.50	27
28	45.45	44.10	42.85	41.70	40.65	28
29	45.60	44.25	43.00	41.85	40.80	29
30	45.75	44.40	43.15	42.05	41.00	30
31	45.90	44.60	43.35	42.25	41.30	31
32	46.10	44.80	43.60	42.45	41.45	32
33	46.35	45.05	43.85	42.75	41.75	33
34	46.60	45.30	44.10	43.00	42.05	34
35	46.90	45.60	44.40	43.35	42.40	35
36	47.20	45.95	44.80	43.75	42.80	36
37	47.55	46.30	45.15	44.15	43.25	37
38	47.95	46.70	45.60	44.60	43.70	38
39	48.35	47.15	46.05	45.05	44.20	39

N.B. I tre abbuoni di cui al testo della tariffa si intendono pagabili alla fine di ciascuno dei tre anni consecutivi alla scadenza del contratto.

Supposto 100 il premio iniziale, i premi da pagare sono i seguenti: 100, 100, 100; 97.50; 95; 92.50; 90; 87.50; 84.50; 81.50; 78.50; 75.50; 72.50; 68.50; 64.50; 60.50; 56.50; e così via.

Tariffa di assicurazione mista immediata a premio deoresente con abbuoni - Tipo A.

Il premio decresce annualmente del 2.50 % per 5 anni a decorrere dal 4°, del 3 % per altri 5 anni a decorrere dal 9°, del 4 % sino alla scadenza. La somma assicurata è pagabile immediatamente dopo la morte dell'assicurato se essa avviene entro il periodo di anni convenuto, o all'assicurato stesso se in vita alla scadenza di questo periodo.

Inoltre in questa seconda ipotesi verranno corrisposti a decorrere da tale scadenza e per i tre anni consecutivi tre abbuoni corrispondenti al 5 % del capitale assicurato.

Età dell'assicurato	DURATA					Età dell'assicurato
	26	27	28	29	30	
40	48.80	47.65	46.60	45.60	44.75	40
41	49.30	48.15	47.10	46.20	45.35	41
42	49.85	48.70	47.70	46.80	46.00	42
43	50.45	49.35	48.35	47.50	46.70	43
44	51.10	50.05	49.05	48.25	47.50	44
45	51.85	50.80	49.90	49.05	48.30	45
46	52.65	51.65	50.80	50.00	49.10	46
47	53.55	52.60	51.80	51.05	50.45	47
48	54.60	53.65	52.90	52.25	51.70	48
49	55.70	54.85	54.15	53.50	53.00	49
50	56.95	56.15	55.50	54.90	54.45	50
51	58.35	57.60	57.00	56.45	..	51
52	59.85	59.15	58.60	52
53	61.50	60.85	53
54	63.40	54

N.B. I tre abbuoni di cui al testo della tariffa si intendono pagabili alla fine di ciascuno dei tre anni consecutivi alla scadenza del contratto.

Supposto 100 il premio iniziale, i premi da pagare sono i seguenti: 100, 100, 100; 97.50; 95; 92.50; 90; 87.50; 84.50; 81.50; 78.50; 75.50; 72.50; 68.50; 64.50; 60.50; 56.50; e così via.

Tariffa di assicurazione mista immediata a premio deoresente con abbuoni - Tipo B.

Il premio decresce annualmente del 3 % per 5 anni a decorrere dal 6°, del 4 % per altri 5 anni a decorrere dall'11°, del 5 % per altri 5 anni a decorrere dal 16°, e così via sino alla scadenza secondo decrescenze che di 5 in 5 anni aumentano dell'1 %.

La somma assicurata è pagabile dopo la morte dell'assicurato se essa avviene entro il periodo di anni convenuto o all'assicurato stesso se in vita alla scadenza di detto periodo. In questa seconda ipotesi verranno inoltre corrisposti a decorrere da tale scadenza 5 abbuoni pari alle ulteriori decrescenze del premio cui l'assicurato avrebbe avuto diritto se il contratto avesse avuto una maggior durata di un quinquennio.

Età dell'assicurato	DURATA		Età dell'assicurato	Età dell'assicurato	DURATA		Età dell'assicurato
	20	25			20	25	
20	59.55	50.80	20	38	61.55	53.15	38
21	59.55	50.85	21	39	61.85	53.50	39
22	59.55	50.85	22	40	62.20	53.85	40
23	59.55	50.85	23	41	62.55	54.25	41
24	59.55	50.90	24	42	62.90	54.70	42
25	59.55	50.90	25	43	63.30	55.15	43
26	59.60	50.95	26	44	63.75	55.70	44
27	59.65	51.00	27	45	64.25	56.30	45
28	59.70	51.05	28	46	64.80	56.95	46
29	59.75	51.15	29	47	65.45	57.70	47
30	59.85	51.30	30	48	66.20	58.50	48
31	60.00	51.45	31	49	67.00	59.40	49
32	60.15	51.60	32	50	67.85	60.45	50
33	60.30	51.80	33	51	68.80	..	51
34	60.50	52.00	34	52	69.85	..	52
35	60.75	52.25	35	53	71.00	..	53
36	61.00	52.55	36	54	72.35	..	54
37	61.25	52.85	37	55	73.95	..	55

N.B. Supposto 100 il premio iniziale, i premi da pagarsi sono i seguenti: 100, 100, 100, 100, 97, 94, 91, 88, 85, 81, 77, 73, 69, 65, 60, 55, 50, 45, 40; e per la durata 25 ulteriormente: 34, 28, 22, 16, 10.

I cinque abbuoni di cui al testo della tariffa si intendono pagabili all'inizio di ciascuno dei cinque anni consecutivi alla scadenza del contratto, e supposto 100 il premio iniziale per la durata 20 ammontano a 65, 72, 78, 84, 90, e per la durata 25: 97, 104, 111, 118, 125.